



## Revisione parziale dell'ordinanza sulla protezione civile

---

### Risultati dell'indagine conoscitiva

Gennaio 2014

#### Indice

- A. Introduzione
- B. Elenco dei destinatari dell'indagine conoscitiva
- C. Risultati dell'indagine conoscitiva
  - 1. Riassunto
  - 2. Prese di posizione in dettaglio

#### A. Introduzione

L'Ufficio federale della protezione della popolazione ha invitato gli uffici cantonali responsabili della protezione della popolazione e della protezione civile, la Federazione svizzera della protezione civile e la Suva, Divisione assicurazione militare, a prendere posizione in merito alla revisione parziale dell'ordinanza sulla protezione civile (OPCi; RS 520.11) nell'ambito di un'indagine conoscitiva.

Dopo che le Camere federali hanno approvato, in data 27 settembre 2013, la modifica della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC; RS 520.1), l'obiettivo principale della presente revisione parziale è quello di adattare l'ordinanza sulla protezione civile (OPCi) in conformità delle modifiche apportate alla LPPC. D'ora in avanti essa disciplina ad esempio i criteri per la proroga dei termini e dei limiti temporali massimi in relazione ai lavori di ripristino (nuovo art. 27 cpv. 2 bis LPPC) e i dettagli inerenti ai controlli eseguiti dall'UFPP (nuovo art. 28 LPPC).

L'indagine conoscitiva, cui sono stati invitati a partecipare ventotto enti e associazioni, è durata dal 25 novembre 2013 al 24 gennaio 2014. Complessivamente sono pervenute ventotto prese di posizione.

#### B. Elenco dei destinatari

(\* risposta pervenuta)

##### Cantoni

Uffici cantonali responsabili della protezione della popolazione / della protezione civile tutti\* (tranne SG)

##### Altre cerchie interessate

Federazione svizzera della protezione civile\*  
Suva\*

## Altri (non interpellati)

cP, Centre Patronal\*

### C. Risultati dell'indagine conoscitiva

#### 1. Riassunto

In linea di massima la maggior parte degli interpellati è favorevole alla revisione parziale dell'ordinanza sulla protezione civile.

L'obiettivo principale della revisione parziale, ossia l'attuazione delle modifiche apportate alla LPPC concernenti ulteriori misure di lotta contro gli abusi in materia di IPG (creazione di un sistema di gestione dei dati, limiti temporali massimi per le prestazioni di servizio statuiti per legge), viene fundamentalmente accettato. La maggioranza dei Cantoni ha tuttavia sollevato le seguenti obiezioni.

Poiché gli enti cantonali responsabili della protezione civile non sono ancora allacciati al sistema d'informazione sul personale dell'esercito (PISA), i Cantoni fanno notare che per il momento non saranno in grado di ottemperare agli obblighi statuiti nell'art. 6d OPCi. Richiedono pertanto un periodo di transizione o la messa in vigore scaglionata dell'ordinanza.

Le procedure di notifica e di controllo sono considerate troppo complicate. La grande maggioranza dei Cantoni chiede tra le altre cose di unificare i termini previsti dall'articolo 6b OPCi (lavori di ripristino).

Sono considerati troppo brevi e poco realistici anche i termini previsti per la notifica e la verifica dei lavori di ripristino (art. 6b cpv. 2-4 OPCi), come pure quelli per l'inoltro delle domande e delle notifiche all'UFPP in caso di interventi di pubblica utilità (art. 8 e art. 8<sup>bis</sup> OIPU).

Infine viene criticato il fatto che i compiti di controllo non sono disciplinati in modo orientato alla pratica e quindi non salvaguardano a sufficienza l'autonomia e la responsabilità dei Cantoni. Affinché le competenze per il disciplinamento delle procedure di autorizzazione (rispetto dei termini di chiamata in servizio secondo la LPPC, adattamento delle domande) in caso di interventi di pubblica utilità non venga limitato, una maggioranza dei Cantoni chiede di rinunciare ai termini secondo l'articolo 8<sup>bis</sup> OIPU.

Di seguito viene riportato un riassunto delle critiche e delle proposte più frequenti.

#### 2. Prese di posizione in dettaglio

##### 2.1. Ordinanza sulla protezione civile (OPCi)

*Art. 3a*

*Per «personale degli enti cantonali e comunali responsabili della protezione civile» s'intendono persone che:*

- a. sono impiegate a tempo pieno o parziale presso un ente statale; e*
- b. svolgono, conformemente al loro contratto di lavoro, compiti a favore della protezione civile.*

Cantoni AG, AI, BL, BS, GL, LU, OW, SH, SZ, TG, UR e VS

In relazione all'art. 3a viene sollevata in particolare la domanda se ha senso distinguere tra rapporto di lavoro a tempo pieno e rapporto di lavoro a tempo parziale. Sarebbe più sensato statuire che ogni milite può prestare interventi di pubblica utilità nel limite dei giorni massimi fissati e che per questa prestazione di servizio ha diritto all'IPG. La disposizione potrebbe essere interpretata anche in un altro modo, ossia che tutti i militi di protezione civile legati ad

un organo statale da un rapporto lavorativo e che svolgono compiti per la protezione civile, nel caso in cui prestano servizio nell'ambito di interventi di pubblica utilità non hanno diritto alle indennità di perdita di guadagno. Ciò concernerebbe anche miliziani impiegati saltuariamente per delle sequenze d'istruzione o per la manutenzione del materiale come pure tutti gli impiegati dell'amministrazione cantonale e federale. Ne sarebbero quindi toccati anche la maggior parte dei quadri della protezione civile, ciò che renderebbe problematico lo svolgimento di interventi di pubblica utilità.

La limitazione prevista dal rapporto esplicativo secondo cui il personale a tempo parziale avrebbe diritto alle IPG solo quando in quel periodo mancherebbe ad un altro datore di lavoro, nel caso del tempo di lavoro flessibile e del tempo di lavoro calcolato sull'arco dell'anno sarebbe difficile da attuare e ancora più difficile da controllare.

I testi dell'ordinanza e del rapporto esplicativo devono essere precisati affinché sia chiaro chi è toccato dalla limitazione prevista dall'art. 3a.

*Proposta di modifica: nessuna formulazione*

### Cantoni BE e SO

Nella sua presa di posizione del 17 ottobre 2012 relativa alla revisione della LPPC, il Consiglio di Stato del Canton Berna ha chiesto una definizione chiara dei termini «personale della protezione civile a tempo pieno» e «personale della protezione civile a tempo parziale». Il testo dell'ordinanza proposto e le spiegazioni nel rapporto esplicativo soddisfano solo in parte questa richiesta. Secondo la nostra interpretazione, il testo dell'ordinanza afferma che tutti i militi di protezione civile che hanno un rapporto lavorativo con un organo statale e svolgono compiti per la protezione civile non hanno più diritto alle IPG. Inoltre l'eccezione prevista per il personale a tempo parziale (vedi rapporto esplicativo) è di difficile applicazione in caso di orario di lavoro flessibile o di tempo di lavoro calcolato sull'arco dell'anno.

I relativi passaggi dell'ordinanza e del rapporto esplicativo devono essere rielaborati e precisati in modo da definire chiaramente chi è interessato dalle limitazioni.

Conformemente alla presa di posizione del Consiglio di Stato di cui sopra, in questo articolo devono essere citati unicamente i comandanti e gli istruttori a tempo pieno e a tempo parziale della protezione civile.

*Proposta di modifica: nessuna formulazione*

### Cantoni FR e JU

L'articolo è inutile e discriminante. Se un intervento di pubblica utilità è conforme alle norme di legge, gli impiegati del servizio pubblico devono poter prestare servizio di protezione civile e percepire la relativa indennità di perdita di guadagno come tutti gli altri militi.

*Proposta di modifica: nessuna formulazione*

### Canton AR

Il Canton Appenzello esterno chiede che nell'ordinanza e nel rapporto esplicativo venga chiaramente definito chi è interessato dalla limitazione. Ogni milite di protezione civile, indipendentemente dalla sua funzione, deve poter svolgere tutti i giorni di servizio previsti per legge e percepire la relativa indennità per perdita di guadagno. La limitazione è tanto più ingiustificata se paragonata con le possibilità di prestare servizio nell'esercito o nel servizio

civile. L'attuale definizione data nell'ordinanza concernerebbe gran parte dei quadri della protezione civile e implicherebbe grossi problemi per la condotta degli interventi di pubblica utilità.

*Proposta di modifica: nessuna formulazione*

#### Canton GE

Se entrasse in vigore l'art. 3a così com'è formulato oggi ne conseguirebbe che tutte le persone impiegate presso l'amministrazione pubblica che svolgono compiti a favore della protezione civile non avrebbero più diritto alle indennità di perdita di guadagno. Come già sottolineato nella presa di posizione relativa alla revisione della LPPC, troviamo legittimo che si intraprenda il possibile per evitare gli abusi. Tuttavia, a nostro avviso la disposizione proposta è sproporzionata, se non addirittura illegittima. È indiscusso che una persona soggetta all'obbligo di prestare servizio di protezione civile non deve essere impiegata a favore del proprio datore di lavoro. Tuttavia, dal momento in cui la prestazione di servizio va a favore di un altro ente, la disposizione diventa ingiustificata e discriminante nei confronti di altri datori di lavoro.

*Proposta di modifica: nessuna formulazione*

#### Canton GR

Dal modo in cui è enunciato, dall'articolo non si evince se un impiegato cantonale ha diritto all'IPG se svolge la funzione di comandante della protezione civile. È infatti implicito che questi funzionari sono incorporati in una compagnia di protezione civile. Anche i militari professionisti percepiscono l'indennità di perdita di guadagno secondo la LIPG.

*Proposta di modifica: b. (...) e sono incorporati in una compagnia di protezione civile.*

#### Canton NE

Questo articolo è superfluo. Se un intervento di pubblica utilità è conforme alle norme di legge, gli impiegati del servizio pubblico devono poter prestare servizio di protezione civile nell'ambito dei termini di legge e percepire la relativa indennità di perdita di guadagno.

*Proposta di modifica: nessuna formulazione*

#### Canton TI

L'esclusione dal diritto all'IPG non dovrebbe essere applicata ai corsi di ripetizione. In caso contrario i militi della protezione civile sarebbero discriminati nei confronti dei militi dell'esercito.

*Proposta di modifica: nessuna formulazione*

#### Canton VD

Occorre meglio definire quali persone non hanno diritto all'indennità di perdita di guadagno secondo l'articolo 3a. In particolare dovrebbe essere riportata nell'ordinanza l'eccezione prevista per il personale a tempo parziale citata nel rapporto esplicativo. Potrebbe inoltre essere

utile elencare nel rapporto esplicativo anche le altre basi legali che rendono necessaria una specificazione nell'articolo 3a (ad eccezione dell'art. 1a cpv. 3 LIPG).

*Proposta di modifica: nessuna formulazione*

#### Canton ZG

L'ordinanza deve essere precisata e il rapporto esplicativo formulato più chiaramente. È assolutamente necessario statuire che ogni milite di protezione civile può prestare servizio nell'ambito dei limiti previsti per legge e per questo percepire l'indennità di perdita di guadagno.

*Proposta di modifica: stralciare*

#### Federazione svizzera della protezione civile

Con l'introduzione di un numero massimo di giorni di servizio per i quadri il problema sarebbe risolto. L'articolo non disciplina come verrebbero conteggiate le persone con un'occupazione a tempo parziale presso un ente cantonale o comunale e un'occupazione parziale presso un'impresa privata.

*Proposta di modifica: nessuna formulazione*

#### *Art. 6b*

<sup>1</sup> Nel caso in cui non fosse possibile concludere dei lavori di ripristino entro tre mesi dal verificarsi dell'evento, il Cantone comunica all'UFPP i dati seguenti:

- a. l'evento che rende necessari i lavori di ripristino;
- b. la natura dei lavori;
- c. i luoghi e le date in cui si svolgeranno gli interventi.

<sup>2</sup> I dati devono essere notificati entro i termini seguenti:

- a. per lavori di ripristino che possono essere conclusi nel corso del quarto, del quinto o del sesto mese dal verificarsi dell'evento, al più tardi due settimane prima dell'inizio dell'intervento;
- b. per lavori di ripristino con non possono essere conclusi entro sei mesi dal verificarsi dell'evento, al più tardi tre mesi prima dell'inizio dell'intervento.

<sup>3</sup> Se i lavori di ripristino non sono compatibili con lo scopo e i compiti della protezione civile, l'UFPP ingiunge al relativo Cantone di non effettuare l'intervento o di apportare le necessarie modifiche entro i termini seguenti:

- a. per lavori di ripristino ai sensi del capoverso 2 lettera a: entro una settimana dall'arrivo della notifica;
- b. per lavori di ripristino ai sensi del capoverso 2 lettera b: entro un mese dall'arrivo della notifica.

<sup>4</sup> Se il termine di tre anni secondo l'articolo 27 capoverso 2<sup>bis</sup> LPPC non è rispettato, al più tardi un mese prima dell'intervento l'UFPP ingiunge al relativo Cantone di non effettuare l'intervento.

#### Cantoni AG, AR, BE, BL, BS, GL, LU, NW, OW, SH, SO, SZ, TG, UR e VS

Non siamo contrari per principio all'assunzione di nuovi compiti di controllo. Tuttavia la procedura proposta deve essere migliorata poiché troppo complicata e troppo poco vicina alla pratica. I capoversi 2 e 3 non soddisfano le nostre aspettative. È possibile che dei lavori di

ripristino possano essere effettuati senza grandi ritardi anche dopo tre mesi dal verificarsi dell'evento. I danni provocati da calamità naturali come le valanghe ad esempio sono spesso visibili solo alcuni mesi dopo l'evento. D'altro canto, per loro natura i lavori di ripristino possono richiedere anche diversi mesi.

Per semplificare le procedure e rispettare la responsabilità e l'autonomia cantonale, tutti i Cantoni chiedono di uniformare i termini, di rinunciare ai capoversi 2-4 e di introdurre un nuovo capoverso 2.

*Proposta di modifica (stralciare i capoversi da 2 a 4): L'UFPP comunica al relativo Cantone, entro due settimane dall'arrivo della notifica, se i lavori di ripristino previsti sono compatibili con lo scopo e i compiti della protezione civile e il termine di tre anni secondo l'articolo 27 capoverso 2bis LPPC è rispettato.*

#### Cantoni FR, JU, NE e TI

Questa disposizione è di difficile applicazione. Si chiede pertanto di rinunciare ai capoversi da 2 a 4 e di disciplinare in un capoverso 2 entro quanto tempo dall'ottenimento della notifica l'UFPP deve dare una risposta.

*Proposta di modifica: vedi sopra*

#### Canton GE

Le procedure proposte sono di difficile attuazione, in particolare considerati i differenti termini. Ciò comporta un onere amministrativo non indifferente e limita l'autonomia cantonale. Temiamo inoltre che le modifiche previste potrebbero comportare una riduzione della qualità nelle prestazioni della protezione civile. Il modulo elettronico citato nel rapporto esplicativo dovrebbe essere citato esplicitamente anche nel secondo capoverso dell'articolo 6b.

*Proposta di modifica: nessuna formulazione*

#### Canton GR

La regolamentazione proposta è troppo complessa.

*Proposta di modifica: Il Cantone comunica all'UFPP entro un mese se la protezione civile deve svolgere dei lavori di ripristino. L'UFPP regola i dettagli d'intesa con i Cantoni.*

#### Canton VD

Il termine di un mese al più tardi dall'insorgere dell'evento previsto nell'articolo 6b capoverso 4 è troppo breve. Contrariamente a quanto affermato nel rapporto esplicativo, questo termine non lascia ai Cantoni tempo sufficiente per reagire e annullare la convocazione.

*Proposta di modifica: nessuna formulazione*

#### Canton ZG

I termini devono essere unificati, i capoversi da 2 a 4 stralciati e sostituiti da un nuovo capoverso 2. La procedura prevista è troppo complessa e onerosa. I termini non sono realistici, dato che difficilmente l'UFPP sarà in grado di emanare una decisione nel giro di una setti-

mana. Per quanto concerne l'ingiunzione, nel rapporto esplicativo si dovrebbero indicare anche i rimedi giuridici cui possono ricorrere i Cantoni.

*Proposta di modifica: vedi proposta del Canton AG et al.*

#### Federazione svizzera della protezione civile

Effettuare le notifiche come richiesto entro tre mesi dall'evento non sarà sempre facile. Proposta: entro sei mesi. In relazione al capoverso 4: dato che le convocazioni devono essere spedite con almeno sei settimane di anticipo, l'UFPP deve informare con almeno due mesi di anticipo.

*Proposta di modifica: nessuna formulazione*

#### Art. 6c

L'UFPP può, su richiesta motivata, concedere una proroga del termine o del limite temporale massimo secondo l'articolo 27 capoverso 2<sup>bis</sup> LPPC, in particolare se l'evento è di vaste proporzioni.

#### Canton AI

Respingiamo gli articoli 6b e 6c nella loro forma attuale. I nuovi compiti di controllo da parte della Confederazione e un'ulteriore limitazione dell'autonomia dei Cantoni non sono accettabili per il Canton Appenzello Interno.

*Proposta di modifica: nessuna formulazione*

#### Canton GE

Il termine "di vaste proporzioni" è troppo vago e dovrebbe essere precisato.

*Proposta di modifica: nessuna formulazione*

#### Art. 6d

<sup>1</sup> I Cantoni registrano nel sistema d'informazione sul personale dell'esercito (PISA) i giorni di servizio da prestare nell'ambito di lavori di ripristino, interventi di pubblica utilità, corsi d'istruzione di base, istruzioni complementari, corsi per quadri, corsi di perfezionamento, corsi di ripetizione e servizi nell'amministrazione della protezione civile.

<sup>2</sup> I dati devono essere registrati al più tardi tre mesi prima dell'inizio del servizio. Per i lavori di ripristino che vengono effettuati nei primi tre mesi dopo il verificarsi dell'evento, i giorni di servizio devono essere registrati al più tardi due giorni prima dell'inizio dell'intervento. Per i lavori di ripristino che vengono effettuati tra il quarto e il sesto mese dopo il verificarsi dell'evento, i giorni di servizio devono essere registrati al più tardi due settimane prima dell'inizio del servizio. I dati devono essere costantemente aggiornati.

<sup>3</sup> Se un limite temporale massimo statuito dagli articoli 25a, 27a capoverso 2 e 33 – 36 LPPC è superato, al più tardi due mesi prima dell'inizio del servizio l'UFPP ingiunge al Cantone di non chiamare in servizio i rispettivi militi.

<sup>4</sup> Se il limite temporale massimo secondo l'articolo 27 capoverso 2bis è superato, l'UFPP ingiunge al Cantone di non chiamare in servizio il milite in questione:

a. al più tardi un giorno prima dell'inizio del servizio in caso di lavori di ripristino eseguiti nei primi tre mesi dal verificarsi dell'evento;

*b. al più tardi una settimana prima dell'inizio del servizio per lavori di ripristino effettuati tra il quarto e il sesto mese dal verificarsi dell'evento.*

#### Cantoni AR, BE, BL, BS, GL, LU, NW, OW, SH, SO, SZ, TG, UR e VS

Ad oggi, gli enti cantonali responsabili della protezione civile non sono ancora connessi al sistema d'informazione sul personale dell'esercito (PISA). I Cantoni fanno pertanto notare che per il momento non saranno in grado di ottemperare agli obblighi statuiti nell'art. 6d cpv. 1 OPCi. Inoltre chiedono che il termine «dati» venga meglio precisato (cpv. 2). Considerato che congedi e dispense possono essere accordati fino a 10 giorni prima dell'intervento, il numero di giorni di servizio prestati possono essere registrati solo al termine dell'intervento. Inoltre i termini previsti nel secondo capoverso non sarebbero realistici e in parte sono incompatibili con i termini di chiamata in servizio previsti dalla LPPC. Secondo questa infatti i militi della protezione civile possono essere chiamati in servizio per svolgere lavori di ripristino in qualsiasi momento e indipendentemente dal momento in cui si è verificato l'evento. Per le altre prestazioni di servizio, ai sensi della LPPC vale un termine di chiamata in servizio di sei settimane. Non sarebbe quindi possibile registrare tutti i dati in PISA già tre mesi prima dell'inizio del servizio.

*Proposte di modifica: Capoverso 1: periodo di transizione e entrata in vigore graduale dell'ordinanza; Capoverso 2 (lavori di ripristino): registrazione dei dati conclusa al più tardi due giorni prima dell'inizio dell'intervento e relativa modifica del quarto capoverso; Capoverso 2 (altre prestazioni di servizio): registrazione dei dati conclusa al più tardi due mesi prima dell'inizio del servizio; Capoverso 3: risposta dell'UFPP al più tardi sette settimane prima dell'inizio del servizio.*

#### Cantoni FR, JU e TI

I termini previsti nel secondo capoverso non sono realistici. L'articolo dev'essere modificato, in particolare per quanto riguarda i differenti termini. L'ideale sarebbe prevedere un unico termine, indipendentemente dalla distanza dall'evento. Anche il quarto capoverso andrebbe adattato di conseguenza.

*Proposta di modifica: nessuna formulazione*

#### Canton AG

Sorge la domanda se non sarebbe meglio disciplinare i capoversi da 2 a 4 a livello di istruzione. Ciò permetterebbe una maggiore flessibilità.

*Proposte di modifica: vedi sopra (Canton AR et al.)*

#### Canton AI

Il Canton Appenzello Interno è di principio contrario alla connessione a PISA. Dato però che ormai questa si sta delineando, deve essere previsto un periodo di transizione fino all'entrata in funzione dell'interfaccia (installazione, test e formazione). I termini previsti non sono attuabili poiché in contrasto con i termini di chiamata in servizio previsti dalla LPPC. Inoltre, la registrazione dei dati deve essere possibile fino al termine del corso. Eventualmente dovrebbe essere concesso un termine di recupero realistico affinché possano essere registrate in un secondo tempo anche le chiamate in servizio trasmesse oralmente in caso di misure urgenti. I termini devono essere adattati di conseguenza.

*Proposta di modifica: nessuna formulazione*

#### Canton GE

Dato che il sistema PISA non è ancora operativo, chiediamo un periodo di transizione oppure l'entrata in vigore graduale dell'ordinanza. Occorre inoltre precisare la procedura in caso di risposta negativa dell'UFPP e i rimedi giuridici.

L'articolo 6d capoverso 2 prevede che i dati devono essere registrati al più tardi tre mesi prima dell'inizio del servizio, mentre nel rapporto esplicativo si parla di due mesi. I due documenti devono essere armonizzati. Secondo l'articolo 6d capoverso 3 la risposta dell'UFPP deve pervenire al più tardi due mesi prima dell'inizio del servizio, secondo il rapporto esplicativo un mese. Questo termine comporterebbe problemi di credibilità. Inoltre, contrariamente al rapporto esplicativo, nel terzo capoverso dell'articolo 6d manca un rimando all'articolo 37 LPPC. Lo stesso manca pure nell'articolo 28 capoverso 4 nuova LPPC. Questi punti devono essere corretti. Il termine di un giorno previsto nell'articolo 6d capoverso 4 lettera a non è realistico.

*Proposta di modifica: nessuna formulazione*

#### Canton GR

Il testo dell'ordinanza dev'essere modificato poiché i cantoni non possono inserire i dati in PISA fintanto che i loro sistemi non sono collegati a PISA. I dati possono essere trasmessi all'UFPP un giorno dopo l'entrata in servizio (differimento del servizio, malattia, congedo). I controlli dei termini di chiamata in servizio e dei giorni di servizio prestati devono competere ai Cantoni.

*Proposta di modifica: nessuna formulazione*

#### Canton NE

I termini previsti nell'articolo 2 non sono realistici. L'articolo dev'essere modificato, in particolare per quanto riguarda i differenti termini. L'ideale sarebbe prevedere un unico termine, indipendentemente dalla distanza dall'evento.

Si presuppone inoltre che la Confederazione si assuma i costi per gli adattamenti necessari se sono già stati fatti investimenti per altri sistemi informatici.

*Proposta di modifica: nessuna formulazione*

#### Canton VD

Attualmente i Cantoni non sono ancora collegati a PISA. Saremmo lieti di ricevere maggiori informazioni sui termini previsti e le eventuali soluzioni transitorie. Partiamo inoltre dal presupposto che la Confederazione si assuma i costi di manutenzione e sviluppo del sistema.

*Proposta di modifica: nessuna formulazione*

#### Canton ZG

Le condizioni quadro per il sistema PISA PCi non sono ancora note e l'interfaccia con i programmi di controllo cantonali non ancora realizzata. Nel sistema PISA deve essere previsto un sistema di controllo automatico che, in caso di superamento del limite temporale massimo

di giorni di servizio, al momento della registrazione trasmetta automaticamente un messaggio d'allerta e un messaggio di protocollo al rispettivo Cantone (ufficio cantonale responsabile della protezione civile) e all'UFPP. In questo modo si può rinunciare a una notifica supplementare all'UFPP. Il termine di tre mesi non può essere rispettato in tutti i casi; dovrebbe pertanto essere prevista una disposizione derogatoria, ad esempio del tenore seguente: «In casi eccezionali, d'intesa con il milite la registrazione della prestazione di servizio può avvenire anche a breve termine». L'ingiunzione dell'UFPP a non chiamare in servizio il milite in questione si renderebbe così superflua, poiché l'organo di controllo dovrebbe già aver ricevuto la relativa notifica. Sarebbe così sufficiente una verifica annuale. Questo articolo deve essere rielaborato. Le nuove tecnologie devono permettere di migliorare i processi, e non creare maggiori oneri amministrativi.

*Proposta di modifica: nessuna formulazione*

#### Canton ZH

Dato che l'applicazione tecnica richiederà ancora un certo tempo, il Canton Zurigo chiede l'introduzione di un periodo di transizione fino alla fine del 2015.

*Proposta di modifica: nessuna formulazione*

#### Federazione svizzera della protezione civile

Il legislatore dovrebbe limitarsi a fissare il numero massimo di giorni di servizio da prestare. Le distinzioni operate negli articoli 26, 27, 27a e 36 sono superflue. Senza di esse verrebbero a cadere le procedure di autorizzazione per gli interventi secondo gli articoli 26, 27 e 27a e la procedura di controllo tramite PISA potrebbe essere ridotta a un minimo. In questo modo, il personale degli enti cantonali e comunali di protezione civile potrebbe far valere il diritto all'IPG solo per il numero massimo consentito di giorni di servizio. L'obiettivo principale delle prestazioni di servizio dovrebbe essere quello di garantire la capacità d'intervento ottimale in caso di eventi su vasta scala, catastrofi e situazioni d'emergenza. Per gli interventi che non servono unicamente all'istruzione sono sufficienti le attuali disposizioni dell'OIPU.

*Proposta di modifica: nessuna formulazione*

#### *Art. 6e*

*Possono essere chiamati a prestare un intervento unicamente i militi che hanno assolto almeno l'istruzione di base ai sensi dell'articolo 33 LPPC o che dispongono di un'istruzione equivalente.*

#### *Art. 6f*

*Possono essere convocati a un servizio d'istruzione unicamente i militi che hanno assolto almeno l'istruzione di base ai sensi dell'articolo 33 LPPC o che dispongono di un'istruzione equivalente.*

#### Cantoni AG, AR, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NE, NW, OW, SH, SO, SZ, TG, TI, UR e VS

Troviamo positivo il fatto che possono essere chiamati in servizio anche i militi con un'istruzione equivalente. Tuttavia il termine «istruzione equivalente» dovrebbe essere meglio definito nell'ordinanza. Non ha senso che ogni Cantone disciplini per sé che cosa intende per «equivalente». Ciò porterebbe a disparità di trattamento e creerebbe problemi in caso di cambiamento di Cantone da parte dei militi. Per quanto concerne i controlli IPG, ci aspettiamo che l'UFPP prenda i necessari accordi con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali

e le casse di compensazione affinché non si renda necessario un controllo di plausibilità ogni volta che una persona precedentemente dispensata presta servizio.

*Proposta di modifica: nessuna formulazione*

#### Canton BE

Il Canton Berna trova positiva la disposizione dell'art. 33 cpv. 4 LPPC secondo cui le persone che prestano servizio a titolo volontario sono dispensate dall'istruzione di base se dispongono di un'istruzione equivalente. Con l'introduzione degli articoli 6e e 6f si propone ora di estendere la dispensa a tutti i militi della protezione civile. Non siamo d'accordo che la competenza di determinare che cosa s'intenda per «equivalente» venga delegata ai Cantoni. Ciò potrebbe portare a disparità di trattamento e a problemi in caso di cambiamento di Cantone. In merito ai controlli IPG il nostro Cantone si aspetta inoltre che vengano presi i necessari accordi con l'UFAS e le casse di compensazione affinché non si renda necessario un controllo di plausibilità ogni volta che una persona precedentemente dispensata presta servizio.

La relativa indicazione nell'articolo 33 LPPC è sufficiente a dispensare dall'istruzione di base le persone che prestano servizio volontario. Se non venisse dato seguito alla nostra richiesta di modifica, proponiamo la seguente frase: «in singoli casi motivati i Cantoni possono riconoscere delle istruzioni come equivalenti». In questo caso il rapporto esplicativo dovrebbe essere adattato di conseguenza. In particolare si dovrebbe fare riferimento alle disposizioni esecutive concernenti le istruzioni di base riconosciute ed equivalenti nel campo dell'aiuto psicologico d'urgenza come le ha formulate la Rete nazionale per l'aiuto psicologico d'urgenza (RNAPU) per il 1° gennaio 2013. Andrebbe infine puntualizzato che l'istruzione nell'ambito del servizio civile non costituisce un'istruzione equivalente.

*Proposta di modifica: stralciare in entrambi articoli la parte di frase «o che dispongono di un'istruzione equivalente».*

#### Canton VD

Occorre precisare il termine «istruzione equivalente». Affinché la collaborazione tra Cantoni rimanga possibile devono valere gli stessi criteri a livello nazionale, o perlomeno a livello regionale.

*Proposta di modifica: nessuna formulazione*

#### Art. 21 Abs. 1

*<sup>1</sup> I contributi sostitutivi devono essere versati entro tre mesi dall'inizio dei lavori.*

#### Cantoni BS, FR, JU, LU, NE, NW, TI e ZH

Il versamento dei contributi sostitutivi prima dell'inizio dei lavori di costruzione è una delle diverse condizioni (per es. altri contributi) che devono essere soddisfatte prima di iniziare i lavori. Questa procedura si è dimostrata molto valida. Il versamento dei contributi in un secondo tempo richiederebbe un meccanismo di controllo supplementare (sollecito, richiamo, esecuzione) molto più oneroso della non concessione del permesso di costruzione.

*Proposta di modifica: rinuncia alla modifica.*

## Canton GE

La nuova disposizione è accolta favorevolmente. Essa tiene conto della cronologia degli eventi, permettendo ad esempio di evitare che vengano versati contributi sostitutivi anche se in seguito non si procede alla costruzione.

*Proposta di modifica: nessuna formulazione*

## Art. 25 Abs. 2

<sup>2</sup> *L'approvazione dei progetti relativi a rifugi per beni culturali compete all'UFPP.*

## Canton VD

I Cantoni possono assumere il controllo dei progetti. Tuttavia la Confederazione deve comunicare quali edifici sono dotati di un relativo locale.

*Proposta di modifica: nessuna formulazione*

## Federazione svizzera della protezione civile

Il rapporto afferma chiaramente che d'ora in poi la responsabilità spetta ai Cantoni e non all'UFPP. Il testo dell'ordinanza dev'essere adattato di conseguenza.

*Proposta di modifica: nessuna formulazione*

## Art. 31 cpv. 4 e 5

<sup>4</sup> *Se il tasso di copertura dei posti letto scende sotto lo 0,6 per cento della popolazione con dimora fissa, questo tasso di copertura deve essere ripristinato entro un termine di dieci anni.*

<sup>5</sup> *Se nell'ambito di un progetto di costruzione viene soppresso un ospedale protetto o un centro sanitario protetto e il tasso di copertura dei posti letto scende di conseguenza sotto lo 0,6 per cento della popolazione con dimora fissa, nella domanda di soppressione occorre indicare la sostituzione reale. Questa sostituzione deve avvenire nell'ambito della pianificazione del Servizio sanitario coordinato. Essa deve essere attuata entro dieci anni dalla soppressione.*

## Cantoni BE, BL, BS, LU, NW, OW, SH, SO, SZ, TG, UR e VS

Rimane poco chiaro come viene calcolato il grado di copertura pari allo 0,6 % della popolazione e su quale base si fonda questa percentuale. Si chiede di inserire le relative spiegazioni nel rapporto esplicativo e se non fossero sufficientemente chiare di rimettere in questione il grado di copertura indicato.

Considerato che al giorno d'oggi difficilmente vengono costruiti nuovi ospedali, il termine di dieci anni non è realistico. Il termine può essere rispettato solo se la sostituzione reale viene considerata separatamente dall'infrastruttura ospedaliera. Nell'ordinanza dovrebbe essere affermato esplicitamente che anche la sostituzione reale è gestita dall'ente ospedaliero.

*Proposta di modifica: stralcio del termine o adattamento conformemente a quanto esposto.*

### Canton AG

Il grado di copertura dello 0,6 per cento è fonte di sempre nuove discussioni e dovrebbe essere rimesso in discussione e avvalorato. Spetta all'SSC dimostrare sulla base di quali calcoli e di quali necessità si fonda questo valore (punto da chiarire nell'ambito dei sottoprogetti del progetto Protezione civile 2015+).

*Proposta di modifica: nessuna formulazione*

### *Art. 36a Installazioni tecniche delle costruzioni di protezione*

*(art. 71 cpv. 2 LPPC)*

<sup>1</sup> *Le installazioni tecniche delle costruzioni di protezione comprendono:*

- a. gli impianti elettrici;*
- b. gli impianti di riscaldamento, di ventilazione e di climatizzazione;*
- c. gli impianti sanitari;*
- d. gli elementi edilizi.*

<sup>2</sup> *L'UFPP determina quali componenti sono compresi in dettaglio nei settori di cui al capoverso 1.*

### Canton AG

*Proposta: completare con una lettera e) Installazioni telematiche*

### Canton BS

*Proposta: completare la lettera a. con (...) compreso generatore, motore e deposito di carburante e lettera e) installazioni telematiche*

### Canton GE

Affinché l'elenco comprenda tutto l'equipaggiamento necessario per l'esercizio dei sistemi della costruzione di protezione (per es. le installazioni telematiche), proponiamo il seguente complemento.

*Proposta: completare la lettera d. con (...) necessari in vista dell'uso previsto.*

### *Art. 36 b*

*L'UFPP può forfetizzare i costi supplementari riconosciuti.*

### Canton GE

Siamo sorpresi del fatto che s'intenda forfetizzare i costi supplementari riconosciuti nel campo degli impianti di protezione. A livello di legge una forfetizzazione di questo tipo è prevista solo per i costi di manutenzione e non per i costi supplementari.

*Proposta di modifica: stralciare*

## Canton VD

Questa disposizione dovrebbe trovare applicazione solo per oggetti semplici i cui costi supplementari non vengono modificati in corso di realizzazione, e questo d'intesa con i Cantoni.

*Proposta di modifica: L'OFPP, d'entente avec le canton, peut calculer les frais supplémentaires reconnus de manière forfaitaire.*

### *Art. 40j Organo responsabile e scopo*

*L'UFPP effettua la valutazione degli oggetti assistita dall'ordinatore nell'ambito della protezione delle infrastrutture critiche (COBE PIC). In essa vengono registrati costruzioni e impianti identificati come infrastrutture critiche a livello di oggetto (Inventario delle infrastrutture critiche).*

### *Art. 40k Dati registrati nel sistema COBE PIC:*

*Nel sistema COBE PIC possono essere registrati i dati seguenti:*

- a. nome, indirizzo aziendale, numero telefonico aziendale, coordinate, altitudine e superficie dell'oggetto critico;*
- b. nome, indirizzo aziendale, e-mail aziendale e numero telefonico aziendale del gestore dell'oggetto;*
- c. cognome, nome, datore di lavoro, funzione professionale, indirizzo aziendale, e-mail aziendale e numero telefonico aziendale della persona incaricata della sicurezza;*
- d. nome, indirizzo aziendale, e-mail aziendale e numero telefonico aziendale del proprietario dell'oggetto;*
- e. cognome, nome, indirizzo aziendale, e-mail aziendale e numero telefonico aziendale dell'interlocutore del comitato d'esperti;*
- f. cognome, nome, indirizzo aziendale, e-mail aziendale, numero telefonico aziendale della persona che fornito le informazioni dettagliate sull'oggetto.*

### *Art. 40l Acquisizione dei dati*

*L'UFPP acquisisce i dati per il sistema COBE PIC presso i gestori di infrastrutture critiche, le associazioni e gli organi federali e cantonali competenti.*

### *Art. 40m Comunicazione dei dati*

*L'UFPP comunica i dati del sistema COBE PIC ai gestori delle infrastrutture critiche, alle associazioni e agli organi cantonali e federali responsabili delle infrastrutture critiche.*

### *Art. 40n Conservazione dei dati*

<sup>1</sup> *I dati inerenti alle persone fisiche registrati nel sistema COBE PIC sono conservati almeno fintantoché la relativa persona esercita la rispettiva funzione nell'ambito della protezione delle infrastrutture critiche, e al massimo per altri due anni dopo la soppressione della funzione in questione.*

<sup>2</sup> *I dati inerenti agli oggetti registrati nel sistema COBE PIC sono conservati almeno fintantoché il relativo oggetto è considerato infrastruttura critica, ma al massimo per i quattro anni successivi.*

## Canton BE

Fondamentalmente siamo favorevoli all'introduzione della valutazione degli oggetti assistita dall'ordinatore per la protezione delle infrastrutture critiche (COBE PIC). Tuttavia, a nostro

avviso questa costituisce un'applicazione della protezione della popolazione e non ha alcun nesso con la protezione civile. Già oggi l'ordinanza sulla protezione civile disciplina molti settori di competenza della protezione della popolazione (p. es. costruzioni protezione, allerta e allarme).

*Proposta di modifica: trasferire l'articolo nell'ordinanza sugli interventi NBCN. Verificare se a livello federale può essere emanata un'ordinanza sulla protezione della popolazione o se è possibile modificare il nome dell'ordinanza sugli interventi NBCN.*

#### Canton BS

Non siamo contrari alla valutazione degli oggetti assistita dall'ordinatore per la protezione delle infrastrutture critiche (COBE PIC). Poiché l'ordinanza sulla protezione civile non costituisce il quadro appropriato per questa disposizione, chiediamo di trasferire gli articoli 40j - 40n in una norma adeguata.

*Proposta di modifica: spostare in una base legale appropriata.*

#### Canton GE

Per quanto attiene alla base dei controlli periodici dei dati rilevati nel sistema COBE PIC, il rapporto esplicativo fa riferimento all'articolo 40o. L'articolo 40o a sua volta rimanda all'attuale articolo 40j, che non tratta questo aspetto. La motivazione dei controlli periodici non viene data in nessun'altra disposizione. Occorre pertanto chiarire questo punto.

*Proposta di modifica: nessuna formulazione*

#### Art. 40q

*Le violazioni agli articoli 7 e 8 della presente ordinanza sono punibili ai sensi dell'articolo 69 LPPC.*

#### Canton GE

Siamo fondamentalmente favorevoli alle nuove disposizioni penali poiché il problema in pratica si propone regolarmente. Ci chiediamo tuttavia se le disposizioni penali previste per l'inosservanza dell'obbligo di entrare in servizio siano proporzionate alla gravità della violazione. A nostro avviso sarebbero più indicate delle misure disciplinari, analogamente alla prassi militare, in grado di apportare un valore aggiunto.

*Proposta di modifica: nessuna formulazione*

## 2.2. Ordinanza sui sistemi d'informazione militari (OSIM)

*Allegato 1*

*Titolo*

*Dati del PISA*

*1 Dati delle persone soggette all'obbligo di leva, delle persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare e di civili assistiti dalla truppa o impiegati per un intervento a tempo determinato nell'esercito*

*Dati personali*

*Titolo prima della cifra 107*

*2 Dati delle persone soggette all'obbligo di prestare servizio civile e servizio di protezione civile*

*2.1 Dati delle persone soggette all'obbligo di prestare servizio civile*

*...*

*2.2 Dati delle persone soggette all'obbligo di prestare servizio di protezione civile*

*107. Dati ai sensi delle cifre 1–5 e 7–10*

*108. Organizzazione di protezione civile*

*109. Settore specialistico (arma)*

*110. Funzione(i) e rispettiva classe di funzione*

*111. Grado*

*112. Giorni di servizio complessivi prestati*

*113. Per prestazione di servizio: periodo di servizio, numero di giorni di servizio con codice IPG (20, 21, 22, 23), riferimento al relativo articolo di legge e designazione della prestazione di servizio.*

Cantoni AG, AR, BE, BL, BS, GL, LU, NW, OW, SO, SH, SZ, TG, UR e VS

Nella protezione civile non c'è arma.

*Proposta di modifica: stralciare la parentesi alla cifra 109.*

## 2.3. Ordinanza sugli interventi di pubblica utilità della protezione civile (OIPU)

*Art. 3 cpv. 1*

<sup>1</sup> Le domande per interventi di pubblica utilità a livello nazionale vanno presentate all'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) con due anni di anticipo. In casi eccezionali debitamente motivati possono essere prese in considerazione anche domande inoltrate più tardi.

Cantoni AR, BE, BL, BS, LU, NW, OW, SH, SZ, TG, UR e VS

Nella maggior parte dei casi dovrebbe essere possibile inoltrare le domande due anni prima dell'inizio dell'intervento di pubblica utilità. Soprattutto nel campo delle manifestazioni sportive di carattere internazionale, si tende tuttavia sempre più spesso ad assegnare gli eventi a breve termine. Non sarà quindi sempre possibile rispettare il termine, e la deroga diventerebbe più regola che eccezione.

*Proposta di modifica: ridurre il termine a un anno*

Canton GL

*Proposta di modifica: ridurre il termine a 18 mesi*

Canton ZG

*Proposta di modifica: gennaio dell'anno precedente*

*Art. 6a Fondo di compensazione dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno*

<sup>1</sup> *Se con l'evento consegue un cospicuo introito e l'evento è stato appoggiato anche dall'esercito, l'istante può essere obbligato dall'UFPP a versare una parte adeguata dell'introito al fondo di compensazione dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno.*

<sup>2</sup> *Tale versamento corrisponde al massimo alla somma delle indennità per perdita di guadagno versate ai militi di protezione civile impiegati conformemente all'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno.*

<sup>3</sup> *L'istante è tenuto, su richiesta, a presentare all'UFPP il conteggio finale dell'evento.*

Cantoni AG, AI, AR, BE, BL, BS, GL, NW, OW, SH, SO, SZ, TG, UR, VD, VS e ZG

Ci distanziamo dalla possibilità che gli istanti possano essere obbligati a versare una parte dell'introito al fondo di compensazione dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno. Il fatto che l'esercito intenda mettere a disposizione meno mezzi non significa che ciò debba essere il caso anche per la protezione civile. La protezione civile dipende dagli interventi di pubblica utilità a livello nazionale sia a scopo d'esercizio, sia a scopo d'istruzione. L'articolo proposto è contrario agli interessi della protezione civile e danneggia la sua immagine presso la popolazione e gli organizzatori.

Si chiede di stralciare la disposizione. Si fa notare inoltre che il testo dell'ordinanza contiene termini legali non meglio precisati come «cospicuo introito» o «parte adeguata dell'introito». Teniamo a sottolineare che se la nostra richiesta non verrà accolta, eventuali controversie con gli istanti saranno di competenza esclusiva dell'UFPP e potranno essere delegate ai Cantoni solo con conseguenze di ordine finanziario.

*Proposta di modifica: stralciare*

Cantoni FR, JU e NE

Questo articolo deve essere stralciato poiché non è applicabile. Inoltre contiene termini non sufficientemente definiti come «cospicuo introito». Non da ultimo non ci pare giustificato che la protezione civile, contrariamente a interventi analoghi prestati dall'esercito, venga assoggettata a una tale disposizione.

*Proposta di modifica: stralciare*

**Art. 8**

*Gli organizzatori inoltrano le domande per interventi di pubblica utilità a livello cantonale, regionale e comunale all'ente responsabile della protezione civile del relativo Cantone un anno prima dell'inizio dell'intervento di pubblica utilità. In casi eccezionali debitamente motivati possono essere prese in considerazione anche domande inoltrate più tardi.*

Cantoni AI, AR, BE, BL, BS, LU, NW, OW, SH, SO, SZ, TG, UR e VS

Affinché il termine previsto dall'articolo 8 possa essere rispettato, il processo di pianificazione dovrebbe avere inizio molto prima di un anno dall'inizio dell'intervento di pubblica utilità. Oggi ciò non è il caso, e in particolare i piccoli interventi di pubblica utilità vengono pianificati e sottoposti al Cantone per approvazione anche molto più tardi. Con la nuova disposizione la protezione civile perderebbe la sua flessibilità, oggi tanto apprezzata.

*Proposta di modifica: stralciare l'articolo 8 e mantenere la formulazione attuale con l'aggiunta del livello regionale. Se viene introdotto il nuovo articolo 8bis, l'attuale secondo capoverso può essere stralciato.*

Cantoni FR, JU, NE, TI e VD

Per rispettare il termine previsto dall'articolo 8, il processo di pianificazione dovrebbe iniziare molto prima di un anno dall'intervento di pubblica utilità. Oggi ciò non è il caso, e in particolare gli interventi di piccola entità vengono pianificati e sottoposti al Cantone per approvazione anche molto più tardi. I termini previsti sono troppo brevi.

*Proposta di modifica (TI): rinuncia a fissare un termine*

Canton ZG

Il termine deve essere fissato al mese di gennaio dell'anno precedente. Ciò permetterebbe di pianificare l'intervento nei termini e di preventivare i costi.

*Proposta di modifica: nessuna formulazione*

Federazione svizzera della protezione civile

L'indicazione «un anno» è poco chiara, si dovrebbe parlare di mesi. Dato che i piani d'intervento devono essere allestiti al più tardi entro il mese di agosto dell'anno precedente, il termine deve essere fissato ad almeno 18 mesi.

*Proposta di modifica: nessuna formulazione*

**Art. 8<sup>bis</sup>**

<sup>1</sup> *L'ente cantonale responsabile della protezione civile comunica all'UFPP, al più tardi sei mesi prima dell'inizio dell'intervento, i seguenti dati concernenti gli interventi di pubblica utilità previsti a livello cantonale, regionale o comunale:*

- a. evento da appoggiare;*
- b. richiedente;*
- c. luoghi e date d'intervento previsti;*

d. lavori previsti;

e. giorni di servizio complessivi da prestare.

<sup>2</sup> Se l'intervento di pubblica utilità non è compatibile con lo scopo e i compiti della protezione civile, al più tardi cinque mesi prima dell'inizio dell'intervento l'UFPP ingiunge al relativo Cantone di non effettuare l'intervento o di apportare le necessarie modifiche. Se intende svolgere l'intervento di pubblica utilità apportando le necessarie modifiche, il Cantone deve inoltrare nuovamente i dati entro un mese.

Cantoni AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GL, JU, LU, NE, NW, OW, SH, SO, SZ, TG, TI, UR e VS

I termini previsti non sono accettabili. La regolamentazione della procedura di autorizzazione e dei tempi di notifica all'UFPP deve spettare ai Cantoni. Questi devono rispettare i termini di chiamata in servizio secondo la LPPC e se possibile adattare le domande. L'OPCi deve disciplinare unicamente entro quale termine l'UFPP deve trasmettere la risposta ai Cantoni. La maggioranza dei Cantoni chiede inoltre che, contrariamente a quanto esposto nel rapporto esplicativo, i Cantoni ricevano una risposta dall'UFPP anche quando i lavori sono compatibili con lo scopo e i compiti della protezione civile e l'intervento di pubblica utilità può quindi essere prestato.

*Proposta di modifica:*

<sup>1</sup> L'ente cantonale responsabile della protezione civile comunica all'UFPP i seguenti dati concernenti gli interventi di pubblica utilità previsti a livello cantonale, regionale o comunale:

a. evento da appoggiare;

b. istante;

c. luoghi e date d'intervento previsti;

d. lavori previsti;

e. giorni di servizio complessivi da prestare.

<sup>2</sup> L'UFPP comunica al rispettivo Cantone, entro due settimane dall'ottenimento della notifica, se l'intervento di pubblica utilità è compatibile con lo scopo e i compiti della protezione civile e può quindi essere svolto oppure se sono necessari eventuali adeguamenti.

Canton GE

L'articolo 8<sup>bis</sup> capoverso 2 non disciplina la procedura da seguire una volta che il Cantone ha adattato il progetto in base alla risposta dell'UFPP. La supposizione di un eventuale tacito consenso in caso di mancata notifica dovrebbe essere esplicitamente disciplinata nell'ordinanza. L'ordinanza dovrebbe inoltre citare il modulo elettronico di cui si parla nel rapporto esplicativo.

*Proposta di modifica: nessuna formulazione*

Canton VD

Il termine di sei mesi previsto nell'articolo 8<sup>bis</sup> capoverso 1 è troppo breve.

*Proposta di modifica: nessuna formulazione*

**Art. 8a**

*L'ente cantonale responsabile della protezione civile autorizza gli interventi di pubblica utilità a livello cantonale, regionale e comunale e stabilisce la ripartizione dei costi tra Cantone, Comuni e richiedente.*

Cantoni AR, BE, BL, BS, LU, NW, OW, SZ, SH, SO, TG, UR e VS

Se la proposta di modifica relativa all'articolo 8 viene accolta, l'articolo 8a diventa superfluo.

*Proposta di modifica: stralciare*

**Art. 8b**

<sup>1</sup> *L'autorizzazione di un intervento di pubblica utilità deve contenere in particolare i punti seguenti:*

- a. designazione di «autorizzazione»;*
- b. autorità di decisione;*
- c. destinatari della decisione;*
- d. motivazione;*
- e. base legale;*
- f. evento da appoggiare;*
- g. lavori autorizzati;*
- h. luoghi e date relativi agli interventi;*
- i. numero complessivo di giorni di servizio da prestare;*
- j. ripartizione dei costi;*
- k. indicazione dei rimedi giuridici;*
- l. formula di notifica*
- m. firma dell'autorità di decisione con luogo e data.*

<sup>2</sup> *È possibile rinunciare a indicare i motivi e i rimedi giuridici allorché la decisione è interamente conforme alle domande delle parti e nessuna parte chieda la motivazione.*

Cantoni AI, BL, BS, GL, LU, NW, OW, SZ, SH, TG e UR

Il fatto che l'ordinanza definisca chiaramente quale deve essere il contenuto di un'autorizzazione è accolto favorevolmente. Dato però che l'affermazione secondo cui in passato sarebbero state rilasciate autorizzazioni non conformi (vedasi rapporto esplicativo) non ci concerne, chiediamo che il relativo passaggio venga tolto dal rapporto.

*Proposta di modifica: nessuna formulazione*

Cantoni BE e SO

Il fatto che nell'ordinanza viene chiaramente definito quale deve essere il contenuto di un'autorizzazione è accolto favorevolmente. In merito all'affermazione del rapporto esplicativo secondo cui in passato sarebbero state ripetutamente rilasciate autorizzazioni non conformi alle norme di legge, rimandiamo a una sentenza del tribunale amministrativo del Canton Berna che sostiene la procedura un tempo in vigore nei Cantoni di Berna e Soletta. Non è quindi esaurientemente provato che le autorizzazioni rilasciate non fossero realmente conformi alla legge. Il rapporto esplicativo deve essere modificato di conseguenza.

*Proposta di modifica: nessuna formulazione*

#### Canton AG

Teniamo a sottolineare che le relative autorizzazioni nel Canton Argovia sono sempre state rilasciate correttamente.

Dato che le autorizzazioni relative agli interventi di pubblica utilità dovranno essere comunicate mediante decisione anche in futuro, è necessario indicare i rimedi giuridici.

*Proposta di modifica: adattare il secondo capoverso di conseguenza.*

#### Canton ZG

L'affermazione nel rapporto esplicativo secondo cui in passato sono ripetutamente state emanate autorizzazioni non conformi alla legge deve essere stralciata. Oltre a gettare una cattiva luce sull'UFPP e i Cantoni, non è avvalorata da fatti concreti.

*Proposta di modifica: nessuna formulazione*

## **2.4. Ordinanza sull'organizzazione di interventi in caso di eventi NBC e di catastrofi naturali (Ordinanza sugli interventi NBCN)**

### *Art. 9a Organo responsabile*

*L'UFPP gestisce la presentazione elettronica della situazione per la protezione della popolazione (PES protpop).*

### *Art. 9a<sup>bis</sup> Dati registrati nella PES per la protezione della popolazione*

*Nella PES per la protezione della popolazione sono registrati i dati seguenti:*

- a. nome dell'organizzazione partner che partecipa all'analisi coordinata della situazione prioritaria per la protezione della popolazione (analisi coordinata della situazione BREL);*
- b. cognome, nome, e-mail aziendale, numero telefonico aziendale e numero di fax aziendale dell'interlocutore dell'organizzazione partner che partecipa all'analisi coordinata della situazione BREL;*
- c. nome e stato dell'azienda che rappresenta un acuto pericolo NBC o tecnico per la popolazione;*
- d. stato di un'infrastruttura in caso di evento prioritario per la protezione della popolazione.*

### *Art. 9b Acquisizione dei dati*

*L'UFPP acquisisce i dati per la PES della protezione della popolazione presso gli organi competenti delle organizzazioni che partecipano all'analisi coordinata della situazione BREL.*

### *Art. 9c Comunicazione dei dati*

*L'UFPP rende accessibili i dati della PES della protezione della popolazione alle organizzazioni che partecipano all'analisi coordinata della situazione BREL mediante procedura di richiamo.*

### *Art. 9d Conservazione dei dati*

*I dati personali contenuti nella PES della protezione della popolazione sono conservati per al massimo dieci anni.*

#### Canton BE

Siamo fondamentalmente d'accordo con le modifiche proposte. Queste dimostrano tuttavia che dal punto di vista dei contenuti l'ordinanza sugli interventi NBCN ha raggiunto i propri limiti. Le modifiche proposte rappresentano un ulteriore passo verso la creazione di una futura ordinanza sulla protezione della popolazione. Troviamo positivo che termini quali «protezione della popolazione» e «situazione prioritaria per la protezione della popolazione» vengano introdotti per la prima volta nell'ordinanza NBCN. Questi però hanno una portata molto più ampia e vanno oltre gli interventi NBCN. Ciò traspare anche dal rapporto esplicativo, dove si parla ad esempio di inondazione in seguito alla rottura di uno sbarramento idrico. Sarebbe opportuno accertare se l'estensione alla situazione prioritaria per la protezione della popolazione è coperta dall'articolo 1 dell'ordinanza sugli interventi NBCN, o se è necessario modificare questo articolo. Un ulteriore vantaggio di rinsaldare ancor più il termine «Protezione della popolazione» sarebbe quello di poter sostituire perifrasi ingombranti come «organi cantonali competenti in caso di eventi NBCN» con termini già invalsi quale ad esempio «enti cantonali responsabili della protezione della popolazione».

*Proposta di modifica: verificare se l'ordinanza sugli interventi NBCN può essere tramutata in un'ordinanza sulla protezione della popolazione (vedi anche osservazioni relative all'articolo 40j ss. OPCi).*

#### Canton GE

Nell'ambito della procedura di richiamo è previsto che i centri di analisi della situazione della protezione della popolazione dei Paesi vicini e gli enti regionali e tecnici con mansioni nel campo della radioprotezione possano consultare i dati della PES della protezione della popolazione. Il Canton Ginevra vorrebbe sfruttare questa possibilità con la Francia e chiede informazioni in merito allo stato del progetto.

*Proposta di modifica: nessuna formulazione*

### **2.5. Ordinanza sull'assicurazione militare (OAM)**

#### **Art. 6**

*Civili in servizio o in formazione per l'esercito o per la protezione civile*

*<sup>1</sup> È considerato civile ai sensi dell'articolo 1a capoverso 1 lettera g numero 4 della legge, segnatamente, chiunque partecipa a esercizi militari e a servizi d'istruzione della protezione civile:*

*c. come partecipante all'istruzione ai sensi dell'articolo 40 capoverso 1 della legge federale del 4 ottobre 2002 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile.*

#### Cantoni AG, AR, BE, BL, BS, GL, LU, NW, OW, SH, SO, SZ, TG e UR

Secondo il capoverso 1 lettera b anche i partecipanti alle esercitazioni della protezione civile sono assicurati presso l'assicurazione militare.

*Proposta di modifica: citare anche le esercitazioni della protezione civile nella frase introduttiva al primo capoverso.*

## Suva

Come già menzionato nell'ambito della consultazione informale relativa alla modifica dell'articolo 2 OAM la scorsa estate, si pone l'interrogativo se nel complemento proposto per l'articolo 6 capoverso 1 OAM l'istruzione secondo l'articolo 40 capoverso 1 LPPC sia intesa come servizio d'istruzione della protezione civile ai sensi della legge. La modifica proposta non risponde infatti esaurientemente alla domanda se l'istruzione nella protezione civile è considerata come servizio d'istruzione ai sensi dell'articolo 1a capoverso 1 lettera g numero 4 LAM, rispettivamente se la base legale in tal senso è sufficiente.

*Proposta di modifica: anziché di modificare l'articolo 6 capoverso 1 come proposto, completare l'articolo 6 capoverso 2 OAM come segue:*

*<sup>2</sup> È considerato civile ai sensi dell'articolo 1a capoverso 1 lettera g numero 4 della legge anche: b) chi partecipa all'istruzione giusta l'articolo 40 capoverso 1 della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile del 4 ottobre 2002.*